

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135

DEL 31.8.2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul divieto di fumo.

L'anno Duemiladiciassette Addi Trentuno

del mese di Agosto In Angri

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Cosimo Ferraioli, Sindaco; Assessore; D'Ambrosio Giuseppe, Vice Sindaco; Barba Caterina, Assessore; Pasquale Russo, Assessore; Pasquale Pescino, Assessore; Maria Immacolata D'Aniello, Assessore;**

Sono assenti i signori:

Assume la presidenza il dott. Cosimo Ferraioli

In qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs. n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa. Paola Pucci

Il presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

31.8.2017

al n. 135

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne il parere di regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Datore di lavoro

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 135 del 31.8.2017

Oggetto: approvazione del regolamento sul divieto di fumo.

Il Datore di Lavoro
in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Premesso che:

- con Decreto n° 60 dello 01.04.2016 lo scrivente è stato individuato quale “Datore di Lavoro in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di questo Ente;
- in data 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 che disciplina il divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro;
- in data 17.01.2017 prot. n. 1288 è stata inviata una bozza del Regolamento sul divieto di fumo al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) al fine di acquisire un parere preventivo;
- in data 03.02.2017 prot. n. 3536 il Rappresentante per la Sicurezza ha trasmesso una nota di riscontro alla succitata richiesta del 17.01.2017, dove è stato richiesto: a) *di inserire una “smoking area” aperta, attrezzata ed areata dove sia possibile fumare, a motivo dell'accertata indisponibilità “nei locali chiusi dell'Ente” di locali riservati;* b) *di disciplinare l'eventuale utilizzo della “sigaretta elettronica” nell'ambito di applicazione del divieto di fumo;*
- lo scrivente ha ritenuto valide le suddette richieste, ed ha ritenuto opportuno individuare le seguenti aree “per fumatori”:
 - a) Residenza Municipale di piazza Crocifisso: zona coperta ed aperta sui lati sita al piano seminterrato della sede;
 - b) Sede della Polizia Locale di via M. Buonarroti: nella zona coperta ed aperta sui lati riservata al parcheggio delle auto;
 - c) Sede dei Servizi Sociali di Largo Colombo: nella corte interna scoperta;

ritenuto dover tutelare l’interesse primario alla “Tutale della salute dei lavoratori non fumatori”, sancito dall’art. 137 del trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione Italiana e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.;

atteso che, in relazione a quanto previsto nell’allegato Regolamento, è stabilito il divieto assoluto di fumo nelle sedi Comunali;

sentiti i pareri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del RLS;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto lo Statuto Comunale;



Datore di lavoro
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

PROPONE

- di prendere atto di tutto quanto espresso in premessa e ritenerlo qui riportato e trascritto;
- di approvare l'allegato Regolamento sul divieto di fumo;
- di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli atti conseguenti la delibera di approvazione della presente proposta, compresa la pubblicazione sul sito web di questo Comune, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, e la notifica a tutti i dipendenti comunali.

Angri, 27/7/2012

Il Datore di Lavoro
in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Ing. Vincenzo Ferraioli



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

MATRICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	13/07/2017	Prima emissione			
01	13/07/2017	revisione			





Indice

Art. 1 – Principi.....	3
Art. 2 – Oggetto e Riferimenti normativi.....	3
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 4 – Cartellonistica	4
Art. 5 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa	4
Art. 6 – Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto	4
Art. 7 –Procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni.....	5
Art. 8 - Sanzioni disciplinari	6
Art. 9 - Sostegno ai fumatori nella scelta di smettere di fumare	6
Art. 10 - Strumenti ed allegati	6
Art. 10 – Norma finale.....	6
ALLEGATI.....	6



Art. 1 – Principi

1. Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese. La normativa che estende l'ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, si inserisce in una visione strategica che, per essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori, necessita di interventi specifici che ne favoriscano la piena applicazione.
2. Con l'adozione del presente Regolamento, il Comune di Angri si propone di :
 - fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo, eliminando l'impatto negativo sull'utenza prodotto dal veder fumare personale aziendale;
 - evitare l'esposizione al fumo delle persone presenti a qualsiasi titolo nei locali di pertinenza dell'Ente;
 - garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
 - garantire e mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Ente;
 - garantire e mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto;
 - ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di fumare;
 - coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 – Oggetto e Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative nell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (di seguito indicato con il termine generico di Ente) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture, nonché degli operatori che svolgono la loro attività presso l'Ente.
2. Sono soggetti al divieto:
 - dipendenti ed il personale in comando;
 - soggetti che a vario titolo prestano la loro attività in favore dell'Ente (collaboratori dell'Ente, consulenti, liberi professionisti, personale somministrato, personale dei servizi in appalto, ecc.);
 - visitatori a vario titolo (componenti commissioni e collegi tecnici, rappresentanti, ecc.).
3. La disciplina di riferimento è rappresentata da:
 - Legge n. 584/1975;
 - Legge n. 3/2003;
 - DPCM 23/12/2003;
 - Accordo Conferenza Stato Regioni 16 dicembre 2004;
 - D. L.vo n. 81/2008;
 - D. L.vo n. 6/2016;
 - Circolare del Ministero della Salute 4/2/2016;nonché ogni altra normativa statale e regionale in materia.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/81



Art. 3 – Ambito di applicazione

- a) in tutti i locali chiusi in utilizzo in modo stabile dell'Ente;
- b) in tutti gli autoveicoli di proprietà dell'Ente o da essa utilizzati a qualsiasi altro titolo.

Per effetto della suddetta estensione del divieto di fumo, non sono previsti spazi riservati ai fumatori nei locali in utilizzo da parte dell'Ente, ad eccezione delle seguenti zone:

- Residenza Municipale di piazza Crocifisso: zona coperta ed aperta sui lati sita al piano seminterrato della residenza;
- Sede della Polizia Locale di via M. Buonarroti: nella zona coperta ed aperta sui lati riservata al parcheggio delle auto;
- Sede dei Servizi Sociali di Largo Colombo: nella corte interna scoperta.

Art. 4 – Cartellonistica

1. Presso i locali in utilizzo all'Ente nei quali si applica il divieto di cui all'articolo precedente sono affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti:
 - la scritta "VIETATO FUMARE",
 - l'indicazione della legislazione di riferimento,
 - le sanzioni previste per i trasgressori,
 - l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi del successivo art. 5. Tali soggetti sono individuati nominalmente con atto formale come previsto all'art. 5, c. 2, lett. a).
2. A bordo degli automezzi dell'Ente sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo di divieto di fumo.
3. Nelle vicinanze dei luoghi dove è affissa la cartellonistica specifica di cui al precedente punto 1. possono essere apposti cartelli con la sola indicazione di "VIETATO FUMARE".

Art. 5 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa

1. Il Datore di Lavoro è responsabili dell'applicazione della normativa presso i locali ove si svolge l'attività dei servizi di rispettiva competenza.
2. Al Datore di Lavoro compete:
 - a. Individuare e incaricare i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni.
I soggetti designati, previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito.
La designazione è effettuata con atto scritto.
 - b. Vigilare sulla presenza dei cartelli e sull'aggiornamento dei nominativi indicati.
 - c. Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di cui al precedente punto a) che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Nel caso in cui i Responsabili dell'applicazione della normativa, di cui al primo comma del presente articolo, non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome sarà riportato sul cartello.

Art. 6 – Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto





1. I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, nominati con le modalità di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, partecipano alle iniziative di aggiornamento nella materia in oggetto organizzate dall'Ente.
2. Ad essi compete:
 - vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
 - accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
 - redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 7;
 - rilevare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengano al divieto informandone i responsabili.

Art. 7 -Procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni

1. In caso di violazione del divieto fumo sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 7 della Legge n. 584/1975, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della Legge n. 448/2001 e con gli importi aggiornati per effetto dell'art. 1, comma 189, della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) che ha applicato un aumento del 10% all'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, pertanto:
 - a. la trasgressione al divieto di fumo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00 (duecentosettantacinque);
 - b. la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
 - c. se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo individuati dall'art. 5, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge e del presente regolamento (ad esempio: mancata esposizione dei cartelli indicanti il divieto, mancata contestazione della violazione ecc.), la sanzione amministrativa pecunaria va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.200,00.
2. L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche di legge nazionali o regionali.
3. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto stesso, procedono all'accertamento della violazione redigendo il **verbale di accertamento/contestazione** utilizzando l'apposito modello di verbale allegato 1 al presente regolamento.
La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Qualora non fosse possibile deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento.
Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso, la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche dal funzionario dell'Ente che ha accertato la violazione.
4. Il verbale di accertamento è redatto in tre copie debitamente sottoscritte dall'accertatore e dal trasgressore:
 - la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81 in caso di rifiuto a sottoscriverlo;
 - la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
 - la terza va trasmessa, in tempi brevi, al "Datore di Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".



5. A norma dell'art. 16 della L. 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il personale incaricato di cui sopra non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore. Il pagamento in forma ridotta può essere effettuato mediante:

- 1) versamento sul Conto Corrente Postale Intestato all'Ente;
- 2) bonifico bancario intestato all'Ente (gli estremi saranno reperibili presso l'ufficio del "Datore di Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In entrambi i casi indicando nella causale il numero e la data del verbale di contestazione. Copia dell'avvenuto versamento deve essere trasmessa all'ufficio del "Datore di Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

6. L'ufficio del "Datore di Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento di cui al comma 3:

- cura la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stata possibile effettuare la contestazione immediata;
- procede alla verifica dell'avvenuto pagamento;
- qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, trasmette il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Comando di Polizia Locale di questo Ente, individuato quale Autorità competente ad irrogare la sanzione dalle disposizioni regionali in materia.

All'ufficio del "Datore di Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", compete inoltre la cura e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto individuati ai sensi dell'art. 5 e la cura e l'aggiornamento degli scadenzari.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è facoltà dell'Ente avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti in caso di gravi e ripetute infrazioni del presente regolamento. A tal fine, siffatte infrazioni contestate a personale dipendente devono essere comunicate al Segretario Generale competente per i Procedimenti Disciplinari.

Art. 9 - Sostegno ai fumatori nella scelta di smettere di fumare

L'Ente si impegna a realizzare ogni azione utile per i fumatori che intendano smettere di fumare, dandone diffusione anche ai dipendenti. Tali azioni verranno sviluppate di concerto con il Medico Competente aziendale ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi.

Art. 10 - Strumenti ed allegati

Gli strumenti da utilizzare ai fini di quanto previsto dal presente Regolamento sono i seguenti:

- a. elenco degli incaricati preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo;
- b. cartello informativo del divieto per locali interni;
- c. etichetta informativa del divieto sui veicoli aziendali;
- d. verbale di accertamento/contestazione dell'infrazione del divieto di fumo (allegato 1).



Art. 11 – Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.
2. Per tutto quanto non previsto si rimanda alla disposizioni di legge in materia vigenti nel tempo.

ALLEGATI

Modello verbale accertamento contestazione.



VERBALE DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

N. /

In data/..... alle ore presso la sede del Comune di Angri in via il/la sottoscritto/a..... incaricato dell'accertamento/contestazione delle violazioni sul divieto di fumo presso l'Ente con provvedimento n. del

HA ACCERTATO CHE

il Sig. nato a il residente a in via/piazza n. CAP identificato con documento di riconoscimento Minorenne soggetto a potestà/tutela di in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, in violazione dell'art. 51 della Legge n. 3/2003, fumava:

- nei locali chiusi della struttura
 altro
 in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, ovvero di lattanti o bambini al di sotto dei 12 anni.

La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale dichiara:

RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente processo verbale viene notificato al trasgressore/obbligato in solido:

- personalmente a mani del trasgressore
 mediante servizio postale con raccomandata A/R n.

L'incaricato della notifica

Il trasgressore

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R. con spese a suo carico pari ad € 4,50.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione o della sua notifica, scritti difensivi, documenti o può chiedere di essere sentito al Dipartimento di Prevenzione dell'AZIENDA SANITARIA autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9 della L. 584/1975. La violazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 584/1975, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00 (duecentosettantacinque) che viene





raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore è ammesso al pagamento in forma ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre eventuali spese per la notifica a mezzo posta, che può essere effettuato con le seguenti modalità:

- 1) versamento sul Conto Corrente Postale n. Intestato a:
- 2) bonifico bancario presso: Banca abi - cab - cin - Intestazione e numero IBAN:,
in entrambi i casi indicando nella causale: verbale di contestazione sul divieto di fumo Comune di Angri n. dd.

Copia attestante l'avvenuto versamento deve essere trasmessa al Settore - Piazza Crocifisso - Angri - Fax:- email:

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, il Comune di Angri presenterà rapporto all', con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.



Datore di lavoro
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Oggetto: approvazione del regolamento sul divieto di fumo.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole - non comporta oneri per l'ente- xxx

Angri addi,

Il Responsabile della UOC _____

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole N. O.




Angri addi,

Il Responsabile della UOC _____



Comune di Angri
(Provincia di Salerno)

LA GIUNTA APPROVA

<u>Cosimo Ferraioli</u>	
<u>Giuseppe D'Ambrosio</u>	
<u>Caterina Barba</u>	
<u>Maria Immacolata D'Aniello</u>	
<u>Pasquale Russo</u>	
<u>Pasquale Pescino</u>	

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cosimo Ferraioli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Pucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **05 SET. 2017** per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, legge n. 267/2000);
- ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n.39..., in data **05 SET. 2017** ai capigruppo consiliari (art. 125,D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Municipale, il **05 SET. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE


F.to Paola Pucci

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, il **05 SET. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci



Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno **05 SET. 2017** :
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,D.Lgs.n.267/2000);
- È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **05 SET. 2017** al

Dalla Residenza Municipale, il **06 SET. 2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Amato

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC – Promozione, Sviluppo e Gestione del Territorio per le procedure ai sensi dell'art.107,D.Lgs. 267/2000.

Addì **05 SET. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Pucci